

1035

2A/01

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oo

27 FEB. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

27 FEB. 2004

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N. -128-

OGGETTO:

integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 1316 del 5 dicembre 2003, riguardante misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nei Comuni di Roma e Frosinone.



OGGETTO: integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 1316 del 5 dicembre 2003, riguardante misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nei Comuni di Roma e Frosinone.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Ambiente,

VISTO il D.P.R. 24/5/1988 n. 203 "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";

VISTI il D.P.C.M. 28/3/1983, il D.M. 25/11/1994, il D.M. 16/5/1996 con i quali sono state fissate le soglie di attenzione e allarme dei CO, NO₂, SO₂ e ozono;

VISTO il D.M. 21/4/1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" e sue successive modifiche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 2/04/2002 n. 60;

VISTO il D.lgs. del 4/8/1999 n.351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il D.lgs. del 2/04/2002 n. 60 "Recepimento della direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

VISTA la D.G.R. n. 767 del 1/08/03 concernente "D.lgs. 351/99 - Attuazione dell'art. 5 e dell'art.6 - Valutazione preliminare della qualità dell'aria ed individuazione, in prima applicazione, delle zone del territorio regionale di cui agli artt. 7, 8, e 9 del suddetto decreto", con la quale ai sensi della normativa vigente è stato condotto uno studio finalizzato alla zonizzazione del territorio regionale e ad una valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente nella regione;

CONSIDERATO che nell'allegato B della suddetta D.G.R. n. 767/03 sono individuati i Comuni ad alta criticità per i quali debbono essere predisposti i piani d'azione e precisamente il Comune di Roma relativamente agli inquinanti benzene, monossido di carbonio e PM10 e il Comune di Frosinone relativamente all'inquinante PM10;

CONSIDERATO che la Regione sta predisponendo, nelle zone individuate ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.351 del 4/8/1999, i programmi di intervento mirati, affinché i livelli di uno o più inquinanti rientrino nei valori limite e nei termini stabiliti nel sopra citato D.M. n. 60/2002;

VISTA la Deliberazione n. 1316 del 5/12/03 avente per oggetto: "Nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n.133 del 8/2/2002".

128 27 FEB. 2004



FERMO RESTANDO quanto già indicato nelle premesse nella suddetta deliberazione in merito alle motivazioni del provvedimento e alle modalità di individuazione della soglia, quale indicatore, per gli inquinanti PM10 e CO al di sopra della quale i Comuni devono assumere provvedimenti in modo da garantire il più possibile il rispetto dei limiti fissati dalla normativa;

CONFERMATO che detti indicatori vanno intesi quali strumenti per attivare i provvedimenti, nei modi e nei tempi indicati nella deliberazione n. 1316 del 5/12/03, ai fini dell'attuazione dell'art.7, comma 1 del D.lgs. del 4/8/1999 n.351;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del suddetto Decreto è compito delle regioni, nelle zone in cui possono verificarsi criticità per un o più inquinanti, definire le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

CONSIDERATO che il Comune di Roma, con nota n. 132 del 16/01/2004, ha osservato che per il controllo giornaliero dell'inquinamento da benzene la deliberazione n. 1316 del 5/12/03 ha definito l'indicatore coincidente con il limite annuo di $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

TENUTO CONTO che l'Istituto Superiore della Sanità, interpellato circa la pericolosità di concentrazioni medie giornaliere di benzene superiori all'anzidetto limite, ha espresso il parere che per la protezione della salute umana da effetti cancerogeni, allo stato attuale, per l'inquinamento atmosferico da benzene, non sono stati indicati da organizzazioni sanitarie di importanza internazionale valori limite giornalieri espressi come concentrazioni medie, suggerendo di sottoporre a controllo la media annuale trascinata;


RITENUTO, pertanto, di dover modificare l'indicatore per il benzene secondo le indicazioni suggerite dall'Istituto Superiore di Sanità;

CONSIDERATO, quindi, che i Comuni debbano controllare l'andamento dell'inquinamento da benzene attraverso le medie annue tracciate, calcolate giornalmente sui valori delle singole stazioni; nel caso che dette medie indichino una tendenza all'aumento della media annua definita secondo il D.M. 60/2002, da valutare sulla base delle medie giornaliere, delle medie mobili annuali dello stesso periodo dell'anno precedente e del valore medio annuo al 31 dicembre dell'anno precedente, i Comuni devono individuare i motivi della tendenza all'aumento per la definizione di azioni tese al contenimento dell'inquinamento;

RITENUTO necessario introdurre un indicatore giornaliero anche per l'inquinante NO₂ (biossido di azoto) e a tal fine può essere assunto il corrispondente valore limite della media oraria aumentato del margine di tolleranza in vigore nell'anno, stabilito dal D.M. 60/2002 fino al 31/12/2010;

CONSIDERATO che non si ravvisa la necessità di fissare un indicatore giornaliero per il piombo e per il biossido di zolfo, visti gli andamenti di detti inquinanti al di sotto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;

CONFERMATO che i Comuni di Roma e Frosinone devono assumere i provvedimenti sopraddetti quando si sia verificato, in almeno una delle centraline di rilevamento, il



4

128 27 FEB. 2004

superamento di uno o più parametri degli inquinanti e le condizioni meteo climatiche facciano presumere che l'evento perduri nel tempo;

Esperita la procedura di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di sopprimere la prima alinea del deliberato della deliberazione n. 1316 del 5/12/03, riportante le seguenti parole «- Benzene $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media giornaliera»;

di inserire dopo il 4° comma del deliberato della deliberazione n. 1316 del 5/12/03 la seguente frase:

i Sindaci di Roma e di Frosinone, in ordine all'inquinante Benzene, non debbono assumere provvedimenti restrittivi della circolazione a meno che le medie mobili annue calcolate giornalmente nelle singole stazioni non indichino una tendenza all'aumento della media annua definita secondo il D.M. 60/2002, da valutare sulla base delle medie giornaliere, delle medie mobili annue dello stesso periodo dell'anno precedente e del valore medio annuo al 31 dicembre dell'anno precedente; comunque, i valori delle medie mobili annue di ogni singola stazione, non debbono superare il limite di $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tale limite è valido fino al 31/12/2005;

di integrare il contenuto del secondo capoverso della deliberazione n. 1316 del 5/12/03 con il seguente indicatore per l'inquinante:

- NO_2 : limite della media oraria aumentato del margine di tolleranza in vigore nell'anno, pari a $260 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2004;

al superamento dei suddetti indicatori i Sindaci dei Comuni di Roma e Frosinone devono attivare provvedimenti secondo le modalità approvate con la deliberazione n. 1316 del 5/12/03;


di indicare come Ente per la valutazioni delle condizioni meteo climatiche, cui i Comuni dovranno fare riferimento, il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione.

di confermare quanto segue:

che i sindaci dei Comuni di Roma e Frosinone, qualora nel corso dell'anno siano stati superati per 35 volte il limite delle medie giornaliere + margine di tolleranza per il PM_{10} e di 18 volte il limite della media oraria + margine di tolleranza per l'inquinante NO_2 , dovranno assumere provvedimenti programmati quali il fermo del traffico a cadenza predefinita, o altri provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città.

I Sindaci dei Comuni sopra indicati potranno adottare, per la tutela della salute pubblica, provvedimenti più restrittivi di quelli indicati, nonché potranno proporre alla Regione provvedimenti diversi da quelli indicati che possano perseguire gli stessi obiettivi.

I Sindaci dei Comuni sopra indicati dovranno predisporre un Piano di Intervento Operativo contenente i provvedimenti da adottare nelle situazioni di stato di attenzione e trasmetterlo alla Regione. Nel Piano di Intervento Operativo potranno essere formulate le proposte alternative di cui al precedente punto, che dovranno essere approvate dalla Regione.



Le misure adottate per il contenimento dell'inquinamento sono soggette a verifica della loro effettiva efficacia sulla base dei valori dei margini di tolleranza stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n. 60, se i provvedimenti risultassero insufficienti dovranno essere predisposte ulteriori misure di contenimento dell'inquinamento.

L'ARPA LAZIO dovrà adeguare al contenuto della presente deliberazione, in accordo con le Amministrazioni Comunali, i protocolli di trasmissione dati attualmente in vigore. Gli stessi dati devono essere inviati alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione civile.

Qualora le amministrazioni comunali, ove ricorrano le condizioni, non adottino i provvedimenti di cui alla presente deliberazione, provvede ai sensi dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 7 comma 1 del D.lgs. n. 351/1999, il Presidente della Giunta Regionale con propria ordinanza.

La presente deliberazione sarà comunicata ai Sindaci di Roma e di Frosinone nonché ad Arpa Lazio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



Per copia conforme
Il Dirigente Responsabile
(Paolo Botta)

Paolo Botta

11 MAR. 2004